

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE DI SALERNO

PREMESSO CHE:

- per la cava in oggetto, questo Settore ha emesso il Decreto di Legittimazione e diffida ad adempiere, n° 1096/350 del 11/04/2003, in applicazione al D.P.R. n° 128/59, L.R. 54/85 e contestuale reiezione dell'Istanza prodotta ai sensi della L.R. 17/95;
- nello stesso Decreto Dirigenziale veniva Ordinato alla ditta Cerrone Vito, la presentazione del progetto delle opere necessarie al recupero ambientale dell'area di cava sita nel Comune di Campagna alla località Piani di Puglietta, contraddistinta in catasto con le particelle nn° 24 del fg. 41 – legittimata-, 93 (ex 25), 30 e 57/a del foglio 41, scavate abusivamente, nonché il pagamento a favore del Comune di Campagna dei contributi previsti dall'art. 18 della L.R. 54/85, ammontanti ad € 82.633,00.
- la ditta Cerrone Vito, ha prodotto istanza acquisita al protocollo del Settore Provinciale del Genio Civile in data 23/10/2006, prot. 867130, corredato da relativo progetto, con la quale veniva richiesto il rilascio dell'autorizzazione al solo recupero ambientale della cava a fossa, individuata nella cartografia del P.R.A.E. Campania, con il codice 65022 – 07 all'interno dell'area AC.S. 11 mediante l'utilizzo di materiali non previsti dalle normative vigenti;
- l'area di cava rientra nella perimetrazione del parco Regionale dei Monti Picentini zona "C" (Riserva Controllata);
- con Delibera di Giunta Regionale n°1539/2003, pubblicata sul B.U.R.C n°25 del 09.06.2003 sono state approvate le Norme di Salvaguardia del Parco Regionale dei Monti Picentini, riportate nell'allegato B della deliberazione stessa;
- nella citata deliberazione n°1539/2003 è espressamente previsto che le Norme di Salvaguardia restano in vigore fino all'approvazione del Piano del Parco;
- il Piano del Parco dei Monti Picentini non è stato ancora approvato e che pertanto le Norme di salvaguardia sono tutt'oggi vigenti;
- alla lett. a) Tutela dell'Ambiente: "Cave e Torbiere" delle Norme di salvaguardia del Parco Regionale dei Monti Picentini testualmente recita "nel rispetto delle norme vigenti in materia, ai sensi dell'art. 9/bis della L.R. 17/95, per il recupero e la ricomposizione ambientale delle cave dismesse è consentito smaltire rifiuti provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, purché privi di materiali tossici e pericolosi"
- tale disposizione normativa costituendo legge speciale prevale sulle diverse disposizioni contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive;
- con raccomandata A/R del 20.12.2007, prot. 1086025, questo Settore comunica alla ditta, che il suddetto progetto non poteva essere autorizzato, visto i pareri negativi del Comune di Campagna e dell'Ente Parco Regionale dei Monti Picentini;
- la ditta, in relazione alla nota 1086025 del 20.12.2007, produceva ricorso al T.A.R. Campania Sezione di Salerno il quale, con Ordinanza n° 980/08 del 16.10.2008, disponeva un aggiustamento del progetto presentato ed acquisito dal Settore Provinciale del Genio Civile in data 23.10.2006;
- in ottemperanza all'Ordinanza del T.A.R. di Salerno n° 980/08, con lettera del 16.01.2010, acquisita al prot. al n° 0043070 del 19.01.2010, la ditta Cerrone Vito e la Soc. Sphera s.r.l. hanno trasmesso documentazione tecnica aggiuntiva al progetto presentato già nel 2006, ovvero copia della Relazione Paesaggistica e della relazione Tecnica concernente l'utilizzo dei materiali per la ricomposizione della cava;
- risulta pervenuta nota della Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici, acquisita al protocollo del Settore n. 0244345 del 18/03 2010, che nel riscontrare l'istanza presentata dalla Società Sphera s.r.l. per il rilascio del motivato parere per la cava in oggetto, comunica alla ditta che, la procedura seguita non è conforme a quanto disposto

dalla L.R. n.10/82, la quale stabilisce che i comuni sono i soggetti sub delegati al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche;

- con nota raccomandata A/R n. 0103695 del 05/02/2010 (ricevuta in data 16/02/2010) questo Settore ha comunicato alla ditta Cerrone Vito, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241 del 1990 s.m.i. che la richiesta di autorizzazione alla ricomposizione ambientale della cava a fossa effettuata con istanza acquisita al prot. al n.867130 del 23.10.2006 - integrata da ultimo con lettera del 16.01.2010, acquisita al prot. n.0043070 del 19.01.2010, con la quale è stata trasmessa una nuova relazione paesaggistica e una nuova relazione tecnica – non era accoglibile e che sarebbe stata rigettata per le motivazioni di seguito indicate e che in questa sede si confermano;

CONSIDERATO CHE:

- cs nella nuova relazione tecnica trasmessa con lettera del 16.01.2010, acquisita al prot. n° 0043070 del 19.01.2010, la ditta asserisce (pag.16) che le opere di progetto saranno eseguite con i materiali previsti dalla Legge Regionale n°17/95 art.9 lett.b;
- cs la normativa richiamata dalla ditta introduce l'art. 9 bis alla Legge regionale n° 54/85, che testualmente recita:
“1 .La regione Campania, nello spirito della L.R. n°10 del 10.02. 1993, che regola le norme e le procedure per lo smaltimento dei rifiuti in Campania assume, anche attraverso l'istituzione dei Consorzi pubblici o privati ogni iniziativa volta a:
a)smaltire i rifiuti prodotti in Campania provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, utilizzando cave dismesse, da recuperare anche per altre utilizzazioni;
b)riutilizzare i rifiuti provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi per nuovi impieghi produttivi.
2. I Consigli Provinciali sentiti i Comuni interessati formulano all'Ente Regione proposte per il raggiungimento degli obiettivi di cui al punto 1”.
- in forza dell'art. 25 della L.R. n. 17/95 che introduce l'art. 38 bis della L.R. n.54/85 riguardante le “delega dei poteri” sono sottratte a questo Settore le competenze di cui all'art. 9 bis e come tale l'istanza non può essere accolta;
- con la stessa nota raccomandata n°0103695 del 05. 02.2010 sono stati concessi alla ditta 10 giorni per la presentazione di proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti;
- con nota pervenuta in data 23.02.2010 ed acquisita al protocollo del Settore n.0166259 del 24.02.2010, la ditta Cerrone Vito e la Sphera s.r.l. hanno riscontrato il citato preavviso di rigetto, illustrando le proprie eccezioni ai rilievi sollevati.

RILEVATO CHE:

- le argomentazioni riportate nel fascicolo delle “Osservazioni”, ai Punti 1) e 2), non hanno nessuna attinenza con le motivazioni contenute nel preavviso di rigetto;
- ai Punti 3) e 4) delle stesse “Osservazioni”, la ditta dichiara che i materiali che saranno utilizzati per il riempimento della cava saranno solo:
a) rifiuti edilizi trattati, esclusi dalla normativa sui rifiuti;
b) terre e rocce da scavo non contaminate;
- 1. quanto affermato dalla ditta non corrisponde al contenuto della cennata relazione tecnica trasmessa con lettera del 16/01/2010, ove si afferma, che il riempimento della cava verrà eseguito con i materiali previsti dall'art. 9 bis della L.R. n°17/95:

VISTO:

- cs la L.R. n.54/85;
- cs la L.R. n.17/95;
- cs il D.P.R. n° 128/59;
- cs D.P.R. n°2/72;
- cs art. 4 D.L.gvo n°165/2001;
- cs L.R. 1/2008;
- cs D.Lvo n°624/96;
- cs Ordinanza n°11 del 08/06/2006 del Commissario ad Acta per l'approvazione del P.R.A.E.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta del Responsabile della U.O. geom. Valentino Pecora delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso nella qualità di responsabile del Procedimento.

DECRETA

Con espresso riferimento alle motivazioni evidenziate in premessa, che si intendono tutte riportate e trascritte di seguito, la reiezione dell'istanza, trasmessa ai sensi delle LL.RR. 54/85 e 17/95, acquisita al protocollo al n° 867130 del 23.10.2006 alla ditta Cerrone Vito, nato a Campagna il 13/12/1954, ed ivi residente alla Località Puglietta, via Provinciale n° 8 in qualità di proprietario ed esercente della cava sita in Comune di Campagna alla località Piani di Puglietta – in catasto al foglio 41, particelle nn° 24, 30, 93(ex 25) e 57/a.

DISPONE

- ☞ La presentazione del progetto di recupero ambientale ai sensi degli artt. 8 e 9 della L.R. n° 54/85, nei modi previsti dalla legge stessa, che tenga conto della reale situazione dei luoghi e finalizzato al recupero ambientale dell'intera area di cava a fossa, utilizzando per il riempimento, solo materiali consentiti dalla normativa vigente e delle Norme di Attuazione del Parco Regionale dei Monti Picentini.
- ☞ Il pagamento delle sanzioni amministrative comminate con i D.D. n. 131/390 e n° 84/403, Ingiunzione pagamento dell'11/03/1998 n° 272/166.
- ☞ Il pagamento dei contributi dovuti al Comune di Campagna, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 54/85 ammontanti ad € 82.633,00.

che il presente venga inviato per via telematica

- ☞ all'AA.GG. 15 LL.PP.
- ☞ al BURC per la pubblicazione;
- ☞ al Settore Tecnico Amministrativo Provinciale delle Foreste di Salerno;
- ☞ al Settore Cave e Torbiere di Napoli;

☞ e successivamente in formato cartaceo:

- ☞ in cinque copie al Comune di Campagna (SA) per la pubblicazione all'Albo Pretorio, all'U.T.C. ed ai VV.UU. per quanto di competenza, nonché per la notifica al Signor Cerrone Vito, in qualità di esercente e proprietario dei suoli nato a Campagna il 13/12/1954 ed ivi residente alla loc. Puglietta via Provinciale n. 8;

☞ in copia, per quanto di competenza:

- ☞ al Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Salerno;
- ☞ al Corpo Forestale dello Stato- Comando Stazione di Campagna;
- ☞ alla Procura della Repubblica c/o Tribunale di Salerno;
- ☞ alla Comunità Montana Zona Alto e Medio Sele, C/O Comunità Montana "Zona Tanagro"
- ☞ al Comando Stazione dei Carabinieri di Campagna;

Si dà atto che, in relazione ai contenuti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il presente Decreto potrà essere impugnato presso il competente organo giurisdizionale (TAR CAMPANIA).

IL DIRIGENTE DELEGATO
Ing. Vincenzo di Muoio